ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE N. 1/2021 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»

del 17 giugno 2021

relativa all'aggiornamento dell'allegato XIII (Ravvicinamento della legislazione doganale) dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra [2021/1114]

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in particolare l'articolo 75 e l'articolo 406, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra («accordo») è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2016.

(2) Il preambolo dell'accordo riconosce il desiderio delle Parti di far progredire il processo di riforma e ravvicinamento della Georgia e di contribuire così alla graduale integrazione economica, all'approfondimento dell'associazione politica e alla realizzazione dell'integrazione economica mediante un ampio ravvicinamento normativo.

(3) In conformità dell'articolo 75 dell'accordo, la Georgia ha assunto l'impegno di attuare un graduale ravvicinamento alla legislazione doganale dell'Unione nei modi indicati nell'allegato XIII (Ravvicinamento della legislazione doganale) dell'accordo.

(4) Dato che l'*acquis* dell'Unione elencato nell'allegato XIII (Ravvicinamento della legislazione doganale) dell'accordo ha avuto una notevole evoluzione dopo la conclusione dei negoziati sull'accordo, tale evoluzione dovrebbe essere rispecchiata in tale allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII (Ravvicinamento della legislazione doganale) dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e georgiana, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2021

ALLEGATO

«*ALLEGATO XIII*

RAVVICINAMENTO DELLA NORMATIVA DOGANALE

Codice doganale

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ([1])

Calendario: il ravvicinamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, ad eccezione dell'articolo 1, dell'articolo 4, dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 53, dell'articolo 81, dell'articolo 82, dell'articolo 87, paragrafo 4, dell'articolo 89, paragrafo 2, lettera a), dat egli articoli da 155 a 157, dell'articolo 211, paragrafo 4, lettera b), dell'articolo 227, dell'articolo 233, paragrafo 1, lettera c), e degli articoli da 284 a 288, è effettuato entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Le parti riesaminano il ravvicinamento dell'articolo 210 del regolamento (UE) n. 952/201 prima della scadenza del periodo di quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo di cui al primo comma.

Le parti si adoperano al massimo per pervenire al ravvicinamento all'articolo 247 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Transito comune e documento amministrativo unico (DAU)

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

Calendario: il ravvicinamento alle disposizioni delle convenzioni di cui al primo e secondo comma, anche mediante un'eventuale adesione a dette convenzioni da parte della Georgia, è effettuato entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Franchigie doganali

Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

Calendario: il ravvicinamento ai titoli I e II del regolamento (CE) n. 1186/2009 è effettuato entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali

Calendario: il ravvicinamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 608/2013, ad eccezione dell'articolo 26, è effettuato entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. L'obbligo di ravvicinamento al regolamento (UE) n. 608/2013 di per sé non obbliga in alcun modo la Georgia ad applicare misure nel caso in cui un diritto di proprietà intellettuale non sia tutelato dalle sue disposizioni legislative e regolamentari sostanziali in materia.».

([1]) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.